

IL DIRIGENTE
 DSSA 

**REGOLAMENTO DELLE ENTRATE
 TRIBUTARIE
 DEL COMUNE DI TORINO – D. LGS.
 446/1997**

TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE

...

**ARTICOLO 19 – INTERPELLO DEL
 CONTRIBUENTE (23)**

1. *Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto, alla Divisione Servizi Tributarî specifica richiesta di parere, concernente l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria al caso rappresentato e solo se non ha ancora avviato il comportamento sul quale intende avere chiarimenti.*

2. *La Divisione dovrà rispondere entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza. La suddetta risposta, scritta e motivata, vincola l'Amministrazione e il contribuente relativamente alla questione oggetto della istanza di interpello.*

3. *La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze*

**REGOLAMENTO DELLE ENTRATE
 TRIBUTARIE
 DEL COMUNE DI TORINO – D. LGS.
 446/1997**

TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE

...

**ARTICOLO 19 – INTERPELLO DEL
 CONTRIBUENTE (23)**

1. **Il diritto di interpello, disciplinato dal vigente art.11 della L.212/2000, trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento. I soggetti legittimati, così come individuati dall'art.2 comma 1 del D.Lgs.156/15, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali, che oggettivamente sono di incerta interpretazione, relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'art.11 comma 1 della L.212/2000, esclusivamente al caso rappresentato e solo se non ha ancora avviato il comportamento sul quale intende avere chiarimenti. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.**

2. **(soppresso)**

3. **(soppresso)**

<p><i>previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.</i></p> <p><i>4. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:</i></p> <p><i>a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;</i></p> <p><i>b) la circostanziata e specifica descrizione del suo caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;</i></p> <p><i>c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione finanziaria;</i></p> <p><i>d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.</i></p> <p><i>5. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.</i></p> <p><i>6. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale.</i></p>	<p>4. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente (o altro soggetto legittimato) indirizzata alla Divisione Servizi Tributarî. La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'art.2 comma 2 del D.Lgs.156/15 ed contenere gli elementi indicati dall'art.3 del medesimo D.Lgs.156/15. L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.156/15. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art.5 del D.Lgs.156/15.</p> <p>5. (soppresso)</p> <p>6. (soppresso)</p> <p>7. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune</p>
---	--

di dare risposta scritta e motivata entro i termini specificatamente previsti dall'art.11 della L.212/2000.

Ai sensi dell'art.11 comma 3 della L.212/2000:

a) quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine sopra previsto , il silenzio equivale a condivisione , da parte del comune, della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello;

b) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, sono nulli.

Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

La presentazione di un'istanza di Interpello, ai sensi dell'art.11 comma 5 della L.212/2000, non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Le risposte alle istanze di interpello rese dal comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs.156/15.

Note: ...

*(23) Decreto Ministero delle Finanze 26 aprile 2001 n. 209
– Regolamento concernente la determinazione degli organi,
delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e
dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione
finanziaria di cui all'art. 11, comma 5, della Legge 212/2000.*

Note: ...

(23) articoli 1 ed 11 Legge 212/2000- Statuto dei diritti del contribuente e D.Lgs.156/2015-revisione disciplina degli interpelli.